



Allegato "B"
al rep. 23396/15377

STATUTO DELLA "FONDAZIONE TEATRO DI ROMA"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRO DI ROMA" (di seguito la "Fondazione"), con sede in Roma, via dei Barbieri n. 21, per volontà dell'Associazione Teatro di Roma su mandato dei propri soci, dotata di personalità giuridica di diritto privato, regolata dalle norme del presente statuto (di seguito lo "Statuto") e, per quanto nello stesso non previsto, dalle disposizioni del Codice civile.

La Fondazione nasce dalla trasformazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 28 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice civile, dell'Associazione Teatro di Roma.

2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta la necessità di modifica dello Statuto.

Il trasferimento della sede in altro Comune dovrà avvenire per decisione del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. La Fondazione svolge la propria attività nelle sedi stabili del Teatro Argentina e del Teatro India di Roma, concessi in uso gratuito da Roma Capitale, ed in eventuali altre sedi che potranno essere concesse da Roma Capitale ovvero da altri enti. La realizzazione delle iniziative teatrali, in ogni caso, può avvenire nelle sedi di volta in volta ritenute più idonee, sia in Italia che all'estero.

4. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; essa si inquadra nel modello giuridico della fondazione di partecipazione.

5. La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2

SCOPO-FINALITÀ

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità istituzionali:

a. promuovere, sostenere e diffondere la cultura e l'arte in ambito cittadino, regionale e nazionale, in particolare mediante la produzione e diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed internazionale, sviluppando a tal fine anche collaborazioni con analoghe istituzioni cittadine, nazionali ed internazionali;

b. concorrere alla più ampia diffusione della cultura teatrale ed alla formazione del pubblico, mediante la realizzazione di ogni utile iniziativa, manifestazione e/o evento;

c. ideare, sostenere e realizzare attività di ricerca e sperimentazione in ambito teatrale e, più in generale, in quello artistico;

d. curare la formazione accademica, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale di tutti i profili artistici, tecnici ed organizzativi operanti nel settore dello spettacolo teatrale ed artistico in genere, anche in collaborazione con Università ed Accademie;

e. diffondere, in piena collaborazione anche con altri soggetti istituzio-

- nali, la cultura del teatro nelle scuole e tra i giovani;
- f. promuovere la cultura nell'ambito del territorio della città di Roma e della Regione Lazio, avvalendosi della collaborazione degli enti locali e delle associazioni culturali che perseguono finalità analoghe;
 - g. organizzare la propria attività, anche in forma decentrata, in coordinamento con le proposte e le iniziative di Roma Capitale e/o dei suoi Municipi, della Regione Lazio e/o di altri comuni dell'ambito regionale interessati, promuovendo il più ampio dibattito culturale nel rispetto dei propri fini istituzionali;
 - h. svolgere attività di ricerca e documentazione nel settore teatrale, anche in collaborazione con Università ed Accademie.
2. Le suddette finalità istituzionali sono svolte anche attraverso l'esercizio e la gestione del Teatro Argentina e del Teatro India di Roma nonché attraverso l'esercizio e la gestione delle ulteriori strutture teatrali eventualmente nella disponibilità della Fondazione.

ARTICOLO 3 **ATTIVITÀ**

1. La Fondazione opera secondo criteri di qualità, corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. La Fondazione è organismo stabile di produzione teatrale. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 svolge, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti attività:
 - a. produzione (diretta o in coproduzione), realizzazione e diffusione (anche in ospitalità) di spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche e culturali, con particolare riguardo al teatro nazionale d'arte e di tradizione e al repertorio contemporaneo italiano ed internazionale, curandone anche la distribuzione negli spazi gestiti, sul territorio regionale, in Italia e all'estero;
 - b. promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali e dei prodotti ad esse riferibili anche di tipo editoriale e multimediale;
 - c. ricerca e sperimentazione in ambito teatrale, anche in coordinamento con le università ed accademie, curando l'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nello specifico settore;
 - d. ideazione e realizzazione di progetti produttivi, percorsi formativi, iniziative ed eventi anche in collaborazione con, ad esempio, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, il Centro Sperimentale di Cinematografia, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico ed altri istituti di ricerca a livello universitario romano, nazionale e internazionale, la cui cooperazione è da ritenersi funzionale per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente;
 - e. formazione accademica, aggiornamento e perfezionamento dei quadri artistici e tecnici, anche dotandosi di una scuola di teatro e di qualificazione professionale;
 - f. realizzazione, curandone gli aspetti tecnici e finanziari, di iniziative teatrali e culturali, anche in forma decentrata, in coordinamento e/o collaborazione con Roma Capitale e/o i suoi Municipi, la Regione Lazio e i comuni dell'ambito regionale interessati;
 - g. gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o

comunque detentrica a qualsiasi titolo;

h. gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario a qualsiasi titolo afferente alla Fondazione;

i. ideazione, progettazione e realizzazione di eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali;

l. adozione di ogni altra attività e/o iniziativa funzionali al raggiungimento degli scopi e finalità di cui al presente Statuto.

3. La Fondazione è tenuta a realizzare gli spettacoli prevalentemente nell'ambito del territorio di Roma Capitale e della Regione Lazio, fermo restando, ai fini dell'accesso al contributo di cui al D.M. MiC (già MiBACT) del 27 luglio 2017, quanto previsto dall'art. 10 comma 2, lettere g) ed h) del medesimo decreto, e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle dirette alla promozione della cultura e dell'arte, ad eccezione di quelle direttamente connesse e/o strumentali al raggiungimento dei propri scopi statutari, quali, a titolo esemplificativo:

a. partecipare, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci (su cui infra agli articoli 5, 9 e 10), anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di analoghe finalità e, comunque, coerenti con quelle sue proprie. Le autorizzazioni rilasciate in sede assembleare hanno la funzione di superare un limite al compimento dell'atto e non comportano una traslazione della competenza a deliberare dall'organo amministrativo a quello assembleare;

b. stipulare, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci (su cui infra agli articoli 5, 9 e 10), contratti di finanziamento di qualsiasi genere con soggetti terzi, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui a breve e a lungo termine, nonché l'alienazione, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali. Le autorizzazioni rilasciate in sede assembleare hanno la funzione di superare un limite al compimento dell'atto e non comportano una traslazione della competenza a deliberare dall'organo amministrativo a quello assembleare;

c. stipulare convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse necessario o, comunque, utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

d. stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

e. assumere prestiti dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori (come definiti agli articoli 6 e 7 infra) per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i corrispettivi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f. promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, finanziario, mobiliare e/o immobiliare ed ogni altra attività utile, idonea o comunque necessaria per il conseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO e GESTIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è composto (di seguito il "Patrimonio"):
 - a. dal patrimonio alla data del 31 agosto 2022 (comprensivo del fondo di dotazione iniziale) dell'Associazione Teatro di Roma, così come determinato nella perizia di stima resa con riferimento a tale data - nell'ambito del procedimento di trasformazione ex art. 42-bis cod. civ. - ai sensi dell'art. 2500 ter, secondo comma, cod. civ., e dai successivi conferimenti in denaro e/o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati a tale titolo dai Soci;
 - b. dai beni mobili e/o immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c. da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
 - d. dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;
 - e. dall'eventuale eccedenza di gestione;
 - f. da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
 - g. dai fondi di riserva comunque costituiti.
2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare rendite, risorse, utili e avanzi di gestione esclusivamente per il funzionamento della Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima unità e struttura.
4. Il Patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i Soci; in caso di cessazione del rapporto dovuta a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.
5. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi del successivo art. 16.
6. I proventi della Fondazione formano il fondo di gestione (di seguito il "Fondo di Gestione") e sono costituiti:
 - a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio di cui al presente articolo e dalle attività istituzionali;
 - b. dai contributi annuali dello Stato;
 - c. dai contributi ordinari erogati annualmente dai Soci Fondatori in base alla rispettiva programmazione economico-finanziaria, comunque, di ammontare complessivo non inferiore a quanto disposto per i Teatri Nazionali dal D.M. MiC (già MiBACT) del 27 luglio 2017 e s.m.i, fermo restando il rispetto agli equilibri finanziari ed ai limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica, nonché la copertura dei servizi fondamentali a cui sono tenuti gli enti di cui al successivo articolo 6, e dai Soci Sostenitori;

- d. dagli eventuali contributi straordinari erogati dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori;
 - e. dai ricavi ed introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
 - f. da eventuali contributi, elargizioni, contributi e sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e/o privati;
 - g. da ogni altro provento che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.
7. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.
8. La Fondazione, in ragione della sua personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente nei limiti del proprio patrimonio.

ARTICOLO 5 MEMBRI

1. I membri della Fondazione si dividono in:
- a. Soci Fondatori;
 - b. Soci Sostenitori
- (di seguito insieme i "Soci").

ARTICOLO 6 SOCI FONDATORI

1. Sono Soci Fondatori gli enti già fondatori della "Associazione Teatro di Roma" e, segnatamente:
- a. Roma Capitale;
 - b. Regione Lazio.
2. I Soci Fondatori, inoltre, si obbligano a versare al fondo di gestione della Fondazione il contributo annuale stabilito nei termini e modalità di cui al precedente art. 4, comma 6, lett. c).
3. Gli enti pubblici o privati, che dovessero subentrare ad uno o più Soci Fondatori a seguito di sopravvenuti mutamenti normativi, eserciteranno tutte le prerogative statutarie ed i diritti previsti per tale categoria di soci.

ARTICOLO 7 SOCI SOSTENITORI

1. Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrano alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti annuali al Fondo di Gestione in denaro, beni o servizi, nella forma e nella misura non inferiore a quella stabilita, su base pluriennale, dall'Assemblea dei Soci.
2. La qualifica di Soci Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. I Soci Sostenitori devono impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni.
3. I Soci Sostenitori sono ammessi, previa istanza rivolta al Presidente della Fondazione, con delibera inappellabile dell'Assemblea dei Soci all'uo-
po tempestivamente convocata dal medesimo Presidente nel termine di 30 giorni.
4. I nominativi dei Soci Sostenitori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data di ammissione, i versa-

menti dei contributi annuali al Fondo di Gestione e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

ARTICOLO 8 ESCLUSIONE E RECESSO

1. L'Assemblea dei Soci decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e comunque con il voto favorevole dei Soci Fondatori, l'esclusione dei Soci Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione dei Soci Sostenitori può aver luogo anche per i seguenti motivi, qualora si ravvisi un rischio per l'attività della Fondazione:
 - a. trasformazione, fusione, scissione;
 - b. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - c. apertura di procedure di liquidazione;
 - d. compimento di atti che arrechino danno, diretto e/o indiretto, al Patrimonio o all'immagine della Fondazione.
3. I Soci Sostenitori possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, mediante comunicazione al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o altra modalità condivisa entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno con effetto dall'anno successivo. Qualora al Socio Sostenitore spetti il diritto di designare un membro del Consiglio di Amministrazione, tale diritto non può essere in caso di mancato pagamento dei contributi.

ARTICOLO 9 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio di Amministrazione;
 - c. Il Presidente della Fondazione;
 - d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le cariche di cui al comma 1, ad eccezione di quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, non danno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.
3. Ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, che gli stessi dovessero sopportare per lo svolgimento dei compiti e l'espletamento degli incarichi affidati dalla Fondazione, sulla base dello specifico regolamento interno da adottare da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti necessari alla vita della Fondazione. Di essa fanno parte i legali rappresentanti - o loro delegati - dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori, in numero di uno per ciascun socio. Essa si riunisce almeno una volta all'anno o quando il Presidente della Fondazione decida di convocarla ovvero allorché ne sia fatta motivata richiesta da almeno due Soci.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, che vi partecipa senza diritto di voto o, in caso di sua assenza o impe-

dimento, dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è convocata e presieduta dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione è fatta dal Presidente della Fondazione mediante avviso di convocazione ai Soci recante l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e delle materie da trattare; l'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione. Detta convocazione - da inviare per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti - deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione e con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, salvo i casi di comprovata urgenza in cui la convocazione potrà essere fatta con preavviso di tre giorni.

Il soggetto che presiede l'Assemblea nomina di volta in volta un segretario, anche tra persone estranee all'Assemblea stessa.

4. I Soci Sostenitori possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.

5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. approva lo Statuto e le sue modificazioni;
- b. determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 12;
- c. nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, così come designati ai sensi del successivo art. 12;
- d. nomina il Presidente della Fondazione (che presiede il Consiglio di Amministrazione) come designato dal Sindaco di Roma Capitale ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 1 dello Statuto;
- e. nomina il Vice Presidente della Fondazione tra gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 14;
- g. nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 14, il componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- h. su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sull'ammissione dei Soci Sostenitori e sul relativo contributo economico annuale sulla gestione;
- i. approva il budget economico, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
- l. autorizza il compimento degli atti di cui alle lettere a. e b. del comma 4 dell'art. 3 dello Statuto;
- m. delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 16.

6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed assume le sue deliberazioni a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate

previste dallo Statuto e comunque con il voto favorevole dei Soci Fondatori presenti in Assemblea in ogni caso di deliberazione. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

7. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in tele o video conferenza, a condizione che:

a. possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;

b. vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

c. venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d. venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere documentate da un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Soci su designazione di Roma Capitale tra personalità di rilievo nel mondo della cultura, dell'arte e della Gestione di Enti e dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio relativo al terzo esercizio.

2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio e ne promuove l'attività.

Il Presidente, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a. convoca le riunioni dell'Assemblea dei Soci;

b. convoca e presiede, predisponendone l'ordine del giorno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

c. promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d. adotta, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone alla ratifica dello stesso organo nella prima riunione utile;

e. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti adottati e rientranti, ai sensi dello Statuto, nella propria competenza.

4. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti ad altro membro del Consiglio di Amministrazione e può nominare procuratori.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente e, in caso di indisponibilità anche di questo, da un consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idoneo profilo professionale ed esperienza nel settore teatrale, culturale o amministrativo.
3. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà la seguente:
 - a. un componente, designato dal Sindaco di Roma Capitale, che assume la carica di Presidente della Fondazione, avente i requisiti di cui all'art. 11;
 - b. un componente, designato dal Presidente della Regione Lazio;
 - c. un componente, designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.
5. Quanto agli eventuali ulteriori due componenti previsti, essi sono rimessi alla designazione, uno per ciascuno, dei Soci Sostenitori che dovessero essere successivamente ammessi. Qualora i Soci Sostenitori dovessero essere in numero maggiore di due, la designazione è rimessa ai Soci Sostenitori che contribuiscano in maniera prevalente al Fondo di Gestione, avuto riguardo al suo ammontare complessivo, a partire da quello in corso, negli ultimi 3 (tre) esercizi. Ciascuno dei Soci Sostenitori potrà esprimere una sola designazione.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili per non più di due volte. Il loro mandato termina con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo al terzo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve provvedersi al loro eventuale rinnovo.
7. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, che non rispetti le norme statutarie e dei regolamenti emanati o compia atti che arrechino danno al Patrimonio o all'immagine della Fondazione, può essere revocato dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il soggetto che lo aveva designato deve provvedere entro 60 (sessanta) giorni, nel rispetto delle procedure previste nel presente Statuto, alla designazione di altro consigliere, che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica.
8. Qualora, per qualsiasi causa, cessi contestualmente dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto.
9. Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa ed esercita i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

10. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
- a. recepire la nomina del Presidente della Fondazione e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti effettuata dall'Assemblea, dandone merito atto a verbale alla prima riunione utile;
 - b. nominare il Direttore Generale, stabilendo la forma del relativo contratto e la retribuzione nel rispetto della normativa vigente;
 - c. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione in coerenza con gli scopi e le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto e nell'ambito di un piano triennale articolato in modo tale da fissarne le progressive linee di sviluppo nel periodo di tempo considerato;
 - d. approvare, su proposta del Direttore Generale, il cartellone annuale degli spettacoli, verificandone la rispondenza agli indirizzi del programma triennale ed alle disponibilità di bilancio;
 - e. deliberare, su proposta del Direttore Generale, il budget economico, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario, nel rispetto della normativa vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - f. predisporre ed approvare il fabbisogno organico del personale e i regolamenti interni;
 - g. esercitare il controllo su tutte le attività della Fondazione;
 - h. deliberare, su proposta del Direttore Generale, secondo le modalità e le procedure del relativo regolamento interno, le assunzioni del personale e il trattamento economico dello stesso in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro di volta in volta vigenti, nonché il conferimento, ove consentito, di incarichi a collaboratori e consulenti predeterminandone il compenso;
 - i. delegare specifici compiti a singoli consiglieri;
 - l. deliberare in ordine alla accettazione di eredità, legati e contributi;
 - m. nominare la società di revisione che dovrà effettuare le certificazioni del bilancio;
 - n. approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati funzionali al raggiungimento degli scopi statutari;
 - o. nominare procuratori;
 - p. promuovere azioni dinanzi agli organi giurisdizionali e resistere nelle stesse, nonché deliberare su arbitrati e transazioni;
 - q. deliberare su qualunque altro argomento ad esso attribuito dalla legge o dal presente Statuto;
 - r. nominare il segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il segretario è sostituito da un soggetto designato da chi presiede l'adunanza;
 - s. deliberare su tutte quelle questioni non espressamente attribuite all'Assemblea, al Presidente ed al Direttore Generale.
11. Al Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, è attribuito ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per Statuto, attribuito ad altro organo.
12. Entro 90 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente della Fondazione trasmette a tutti i Soci, tramite raccomandata A/R o via PEC, la richiesta di designazione del membro di rispettiva competenza, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere di cui al comma 3 che precede. Qualora uno o

più dei Soci non dovesse provvedere alla designazione tempestiva del consigliere di amministrazione di propria competenza, l'Assemblea dei Soci avrà la facoltà di provvedere alla nomina dei componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione.

13. La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio precedentemente in carica.

14. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, a cura del Presidente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, e con preavviso di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza in cui la convocazione potrà essere fatta con preavviso di 24 ore.

15. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente nel compimento dei singoli atti in caso di suo motivato impedimento.

16. La convocazione deve recare, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora delle adunanze in prima e seconda convocazione e deve essere indirizzata a ciascun membro.

17. Tutte le deliberazioni sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dallo Statuto.

18. Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del relativo diritto non può essere delegato. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato ai sensi del comma 10, lett. r del presente articolo, anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

19. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e approvato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso per estratto ai componenti dello stesso Consiglio.

20. La convocazione può avvenire anche su richiesta dei Soci Fondatori o di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

21. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

22. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che il Presidente possa, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia loro consentito di partecipare, in tempo reale, alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati; la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

ARTICOLO 13

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Consi-

glio di Amministrazione tra persone - estranee al Consiglio stesso - altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione e/o gestione di enti teatrali.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con la nomina, determina, nell'ambito di quanto stabilito dai successivi commi, i compiti, i poteri, la durata e i compensi del Direttore Generale.

3. L'incarico ha una durata che non può essere inferiore a 3 (tre) anni e una durata massima che non può essere superiore a 5 (cinque) anni; non può essere confermato per più di due volte.

4. Il Direttore Generale riveste l'incarico di direttore del teatro ai sensi dell'articolo 12 Decreto del MiC (già MiBACT) del 27 luglio 2017 e s.m.i. e cura, pertanto, la direzione artistica e tecnico-amministrativa della Fondazione. Predisporre i programmi artistici e finanziari dell'ente da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla gestione organizzativa ed amministrativa dello stesso ente e del suo personale. Cura, in particolare, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; può essere delegato, mediante procura notarile, a rappresentare la Fondazione, anche in giudizio, dinanzi a tutte le Autorità ed Enti Pubblici, nonché a stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto della medesima Fondazione e ad aprire, gestire ed estinguere rapporti bancari.

6. Il Direttore Generale può effettuare prestazioni artistiche, nuove o riprese prodotte o coprodotte, nel numero massimo di tre nelle sale gestite direttamente in esclusiva dalla Fondazione, e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione. Il tutto nel rispetto del secondo comma, lettera b) dell'articolo 12 del D.M. MiC (già MiBACT) 27 luglio 2017 e s.m.i.

7. Il Direttore Generale può nominare uno o più consulenti artistici con rapporto di consulenza di durata non superiore a quella del proprio incarico.

Tali consulenti, che coadiuveranno il Direttore Generale nella stesura del programma artistico-culturale delle attività dell'ente, prenderanno il nome di "Curatori Artistici della programmazione della Fondazione Teatro di Roma".

ARTICOLO 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, come segue:

- a. il Presidente, designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- b. un membro effettivo e un supplente, designati da Roma Capitale;
- c. un membro effettivo e un supplente, designati dalla Regione Lazio.

2. La composizione del Collegio dei Revisori deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011.

3. I componenti del Collegio restano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere confermati per non più di due volte. Il loro mandato termina con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo al terzo esercizio cui si riferisce la nomina dell'organo e nella stessa sede deve provvedersi al loro eventuale rinnovo.
4. I componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione di accompagnamento al budget economico e al bilancio consuntivo.
5. In ordine alle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.
6. I Revisori dei Conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
7. Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese debitamente documentate ed eventualmente sostenute in funzione dell'espletamento della carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della natura non lucrativa della Fondazione.
8. I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

ARTICOLO 15

ESERCIZIO SOCIALE – BUDGET ECONOMICO E BILANCIO CONSUNTIVO - CONTRIBUTI

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il budget economico ed il bilancio consuntivo devono essere annualmente approvati, rispettivamente, entro il mese di dicembre antecedente l'inizio dell'esercizio sociale ed entro il mese di aprile successivo al termine dell'esercizio stesso.
3. Per particolari esigenze, adeguatamente motivate dal Consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo potrà essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno successivo.
4. Il budget economico ed il bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai Soci ed al Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 10, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il budget economico non ha comunque valore di limite di spesa ed è modificato dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che ciò si renda necessario in relazione all'evoluzione della gestione. Gli eventuali aggiornamenti del budget economico (ove intervenuti) sono trasmessi ai Soci e al Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo almeno semestralmente.
5. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alla normativa vigente tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Lo stesso è corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Il bilancio consuntivo di esercizio viene certificato da una società di revisione nominata dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12, comma 10, lett. m).

7. La Fondazione ha obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio. A tal fine è garantito un costante monitoraggio economico-finanziario della gestione, con particolare attenzione sul rispetto degli equilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'ente.

8. In caso di impossibilità di funzionamento degli organi amministrativi della Fondazione ovvero nel caso siano riscontrate gravi violazioni di legge, ivi inclusa la mancata adozione di provvedimenti che evitino la costante permanenza in deficit da parte della Fondazione, tali organi amministrativi possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci e vengono sostituiti da nuovi organi amministrativi ovvero da un Commissario Straordinario nominato dall'Assemblea dei Soci che stabilisce la durata e il compenso del relativo mandato.

9. La misura del contributo ordinario annuale dovuto per ogni esercizio finanziario da parte dei Soci, nonché di eventuali contributi straordinari, è stabilita, secondo quanto previsto dall'art. 4, dall'Assemblea dei Soci.

10. I contributi suddetti, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di prima adesione, sono corrisposti entro il mese di marzo dell'anno solare di riferimento.

11. Tenuto conto delle finalità e degli scopi della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 16

SCIoglimento

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può essere sciolta qualora risulti l'impossibilità di perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

2. In caso di scioglimento della Fondazione l'Assemblea dei Soci nomina il liquidatore su designazione dei Soci Fondatori ed esaurita la fase di liquidazione il Patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Fondazione, ad altri enti che operano nel campo artistico-culturale e a fini di pubblico interesse, sentita, se del caso, l'Autorità competente.

ARTICOLO 17

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione ai rapporti discendenti dal presente Statuto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione, si individua quale foro esclusivo quello di Roma.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Commissario Straordinario dell'Associazione Teatro di Roma, in essere all'atto della delibera di trasformazione, resta in carica fino alla ricostituzione degli organi amministrativi della Fondazione Teatro di Roma, conservando i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione nonché le funzioni del Direttore Generale.

2. Il Collegio dei Revisori dell'Associazione Teatro di Roma, in essere all'atto della delibera di trasformazione, resta in carica fino alla naturale

scadenza e, comunque, fino alla ricostituzione dell'organo.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre leggi di settore applicabili alle fondazioni.

F.TO GIANLUCA SOLE

F.TO MASSIMO SARACENO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale

analogico

(Art.22, comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge

16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Saraceno, Notaio in

Roma, con studio in Via Alberico II° n.33, iscritto al Colle-

gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civi-

tavecchia, mediante apposizione al presente file della mia

firma digitale, che la presente copia composta di numero cin-

quantaquattro pagine contenute in un supporto informatico, è

conforme al documento originale al mio repertorio

23.396/15.377 del 28 dicembre 2022 firmato a norma di leg-

ge.

Roma, via Alberico II° n.33 il giorno ventinove dicembre due-

milaventidue.

File firmato digitalmente dal Dr. Massimo Saraceno, Notaio.